



Unione Europea  
FSE - FESR



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
"RICCARDO MONTERISI"  
Viale Calace 5 - 70052 - BISCEGLIE



Ministero  
Pubblica  
Istruzione



PER LA SCUOLA  
COMPETENZE E AMBIENTI PER  
L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



www.scuolamediamonterisi.edu.it - e.mail: bamm089004@istruzione.it - posta certificata: bamm089004@pec.istruzione.it - tel./fax 080 3954296 - c.f.: 83004630725 – Codice Unico Ufficio: UF9BYS

## REGOLAMENTO

### recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021

#### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

**Tenuto conto** dell'esigenza di condividere con gli operatori scolastici (docenti e ATA), con gli studenti e con le famiglie le linee operative per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

**Considerata** la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (docenti, personale ATA, studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso la sede di questa istituzione scolastica;

**Visto** il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

**Visto** il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;

**Visto** l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale" che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;

**Visto** l'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;

**Visto** il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**Vista** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante "Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza";

**Visto** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

**Visto** il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, versione 21 agosto 2020, in merito alle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;

**Vista** la Nota USR Puglia prot.2591 del 15/09/2020 con cui si trasmettono indicazioni operative per il corretto avvio dell'anno scolastico 2020/21;

**Considerato** il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

**Considerata** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

**Considerata** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

**Considerata** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

## **DELIBERA**

**l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021 nella scuola secondaria di I grado "R. Monterisi" di Bisceglie**

### **ART.1 - Ruoli e funzioni**

1. È stato costituito il Comitato scolastico per l'emergenza Covid-19 composto da:
  - Dirigente scolastico Lucia Scarcelli
  - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Giuseppe Labombarda
  - Medico Competente Federico Nalis
  - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Marina Provino
  - Collaboratore del dirigente scolastico Anna Maria Messina
  - Collaboratore del dirigente scolastico Rosa Naglieri
  - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Cinzia Cocola
2. Sono stati individuati un Referente scolastico per COVID-19 (prof.ssa Addolorata Bianco) e suo sostituto (prof.ssa Anna Antonacci), che svolgono un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione (DdP) ed hanno il compito di creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

  - fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
  - fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
  - fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
  - indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
  - fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti;
  - informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da adottare in base alle informazioni assunte dal DPD.
3. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19. In particolare, il DSGA organizza il lavoro dei collaboratori scolastici affinché:
  - assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
  - sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
  - garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
  - curino la vigilanza sugli accessi all'edificio scolastico da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro degli accessi e la sottoscrizione della dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;

- collaborino alla vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del Covid-19 da parte degli studenti.
4. Il Dirigente scolastico organizza il servizio scolastico adottando le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19; promuove attività di informazione e formazione; comunica le presenti indicazioni a tutti i membri della comunità scolastica rendendo obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esse indicate.

È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di informare il Dirigente Scolastico, il Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza e il Servizio di Prevenzione e Protezione qualora le indicazioni di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19 non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

## **ART.2 - Accesso ai locali scolastici**

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studente, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
- Indossare la mascherina chirurgica;
  - Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
  - Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
2. L'accesso all'edificio scolastico è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi riconducibili al COVID-19. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nella popolazione generale: febbre, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea).  
In questi casi è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta o il Numero Verde 800 713931 Regione Puglia.  
**Si rimanda alla responsabilità individuale il controllo dello stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.**
3. L'accesso all'edificio scolastico è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
4. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studente, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso ai locali della scuola negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia all'Amministrazione Scolastica per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
5. L'ingresso a scuola di studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola della certificazione medica che attesta la

negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

6. Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, pertanto sono invitate ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico nel caso in cui:
  - Il proprio figlio dovesse assentarsi per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
  - Il proprio figlio risultasse contatto stretto di un caso confermato Covid-19

Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili a Covid-19 devono rimanere a casa e consultare un operatore sanitario.

7. Al fine di limitare gli accessi, sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi di particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico, del docente interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza secondo modalità che saranno rese note con apposita circolare.
8. È istituito all'ingresso dell'edificio scolastico un Registro degli accessi da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori/tutor degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, della data di accesso e del tempo di permanenza.
9. Alla struttura è consentito per ciascun alunno l'accesso di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.
10. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al punto precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
  - di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
  - di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
  - di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
11. Nei casi sospetti o per una verifica a campione, il personale scolastico autorizzato può procedere al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura dovesse risultare superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
12. È comunque obbligatorio:
  - Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
  - Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

13. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il

Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

### **ART.3 - Ingresso e uscita delle classi**

1. Al fine di impedire passaggi incrociati, ovvero interferenze in corrispondenza degli accessi, l'entrata e l'uscita deve avvenire mediante 4 (quattro) porte dedicate e chiaramente identificate con opportuna segnaletica colorata. È stata predisposta apposita planimetria per individuare le classi che devono utilizzare ciascuna porta di ingresso/uscita.
2. Gli alunni devono attendere il suono della campana di ingresso nel cortile esterno di pertinenza della scuola nelle postazioni dedicate, rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina.
3. Sono previsti ingressi/uscite scaglionati a distanza di un lasso di tempo dai 5 ai 10 minuti. In fase di prima applicazione si osserveranno i seguenti orari:
  - Classi prime                    ore 8.00 – 13.00
  - Classi seconde                ore 8.05 – 13.05
  - Classi terze                    ore 8.10 – 13.10
4. Tali fasce orarie potrebbero essere modificate se dovesse sorgere l'esigenza di tempi più lunghi durante le fasi di ingresso e di uscita degli alunni.
5. Al suono della campana di ingresso i docenti si recheranno nel punto prestabilito e accoglieranno gli alunni con cui raggiungeranno le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Gli alunni che arrivano a scuola in ritardo raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.
6. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule.
7. A partire della campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso degli alunni dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio di tali operazioni.
8. Ogni classe potrà lasciare la propria aula al suono della campana a cui farà riferimento in base alle disposizioni emanate dal dirigente, rispettando il distanziamento fisico, attraverso i canali di uscita stabiliti. Per nessun motivo è consentito agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici
9. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.
10. L'ingresso e l'uscita degli alunni deve avvenire in modo ordinato, garantendo l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale e osservando le indicazioni fornite dalla segnaletica orizzontale (a pavimento) e verticale.

#### **ART.4 - Misure di prevenzione durante lo svolgimento delle attività didattiche**

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, è stato individuato il numero massimo di persone che ogni aula può contenere, utilizzando le istruzioni di seguito riportate:
  - distanziamento tra le rime boccali degli alunni = min. 1 m (calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, in situazione di staticità).
  - distanza tra docente e alunno, ovvero tra cattedra e banco più prossimo ad essa=min. 2 m.
2. Le attività didattiche che prevedano l'utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno prevedere un aumento della distanza interpersonale, secondo le precisazioni riportate nella nota ministeriale prot.16495 del 15.09.2020 e oggetto di apposita circolare del dirigente.
3. Per le attività di educazione fisica svolte in palestra, deve essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. In ogni ora di lezione potranno accedere in palestra max 2 classi: una eventuale terza classe potrà utilizzare lo spazio esterno la palestra scoperta rispettando il distanziamento previsto.
4. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
5. All'interno delle aule didattiche il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza del piede anteriore di ogni banco. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra gli alunni.
6. In aula e in laboratorio gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante. Gli alunni possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti.
7. Ai docenti e agli studenti la scuola fornisce mascherine chirurgiche fino ad esaurimento scorte.
8. Per gli studenti con disabilità certificata, qualora non sia possibile garantire il distanziamento fisico dello studente, il docente di sostegno o il personale addetto all'assistenza deve usare unitamente alla mascherina chirurgica guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (per esempio una visiera in plexiglass).
9. Nel caso in cui un alunno sia chiamato a raggiungere l'area didattica (lavagna) o abbia ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, l'alunno può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima di 2 m dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano e custodita.
10. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.)

durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

11. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere la postazione di un alunno, gli altri alunni, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.
12. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua gli alunni incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.
13. L'accesso ai servizi igienici è consentito a non più di due alunni per volta mantenendo il distanziamento previsto. Prima di entrare bisogna igienizzare le mani. Il tempo di permanenza deve essere limitato. I collaboratori scolastici vigileranno al fine di evitare assembramenti per accedere ai servizi igienici, garantiranno la pulizia degli stessi durante la giornata, indicativamente all'inizio della quarta ora e assicureranno che le finestre siano aperte.
14. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.
15. A tutto il personale scolastico e agli alunni è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
16. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. In corrispondenza degli accessi, negli uffici, in corrispondenza dell'accesso ai bagni, in ciascuna aula sono presenti distributori di gel igienizzante.

#### **ART.5 – Riunioni ed assemblee**

1. Le riunioni in presenza degli Organi Collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori devono svolgersi all'interno di ambienti idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
2. In relazione allo stato di emergenza nazionale e/o del territorio, tali riunioni potranno svolgersi in videoconferenza. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute sono disciplinate da apposito Regolamento.

#### **ART.6 - Pulizia e sanificazione della scuola**

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, secondo quanto definito dal cronoprogramma. Gli interventi saranno documentati nell'apposito registro regolarmente aggiornato.  
Nel piano di pulizia occorre porre particolare attenzione:
  - agli ambienti di lavoro e le aule;
  - alle superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
  - alla palestra;
  - alle aree comuni;

- ai servizi igienici e agli spogliatoi;
- alle attrezzature e postazioni di lavoro e/o laboratori;
- al materiale didattico.

1. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.
2. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.
3. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati al termine del loro uso. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.
4. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
5. Durante le operazioni di pulizia i collaboratori scolastici devono indossare mascherine e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) vanno smaltiti utilizzando gli appositi contenitori.

#### ART.7 - Gestione di eventuali casi e focolai da Covid-19

##### **Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:**

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legate.
- Accompagnare l'alunno nella stanza/area di isolamento COVID-19 dedicata
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso del termometro che non prevede il contatto.
- Il minore deve essere vigilato da un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legate.
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno, se la tollera.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.



- I genitori devono contattare il pediatra/medico di medicina generale per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
  - Il pediatra/medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
  - Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
  - Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- a. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione (DdP) con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
- b. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
- c. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra/medico di medicina generale che redigerà una attestazione da cui evincere che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

**Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:**

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il pediatra/medico di medicina generale.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il pediatra/medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo precedente lettere a) b) c)

**Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:**

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e per le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo precedente lettere a) b) .

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

**Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:**

- L'operatore deve restare a casa.
- Informare il MMG.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato paragrafo precedente lettere a) b)
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

**Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe:**

- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
- Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

**Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso** di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

**Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso**, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

**Nel caso sia accertata la presenza di una persona positiva** la sanificazione straordinaria della va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

**In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica** volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato

COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

**La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione dell'eventuale esposizione.** Se un alunno operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

**Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto** (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo a eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

#### **ART.8 - Gestione alunni fragili, lavoratori fragili**

Ai sensi dell'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77, è assicurata la "sorveglianza sanitaria eccezionale" per i "lavoratori cosiddetti fragili o che si riconoscano in questa condizione. La sorveglianza sanitaria è esercitata dal Medico Competente, su richiesta del lavoratore. La richiesta deve sempre essere indirizzata al Dirigente Scolastico che provvederà a trasmetterla al Medico competente, con il quale concorderà le modalità per l'espletamento della visita medica.

Il DM n.87 del 06/08/2020 "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19" al punto 8 prevede: *"Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di soggetti fragili esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata".*